

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2501/1974 DI REPERTORIO**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"FRANCESCO REALMONTE - ETS"**

**Art. 1**

**(Costituzione)**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 117/17, l'Associazione "Francesco Realmonte - ETS" (d'ora in poi, "l'Associazione").

**Art. 2**

**(Finalità)**

1. L'Associazione è apolitica e apartitica, opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non persegue alcun fine di lucro.

2. L'Associazione:

(i) è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente;

(ii) è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività;

(iii) si ispira a criteri di democraticità.

**Art. 3**

**(Sede)**

1. L'Associazione ha sede in Milano.

2. Delegazioni o uffici possono essere costituiti anche all'estero, nelle località in cui l'Associazione svolge le attività funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

**Art. 4**

**(Durata)**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 5**

**(Scopi)**

1. L'Associazione sostiene, tutela e promuove i diritti della persona, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti che vivono situazioni di disagio, conformandosi ai principi ispiratori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e collaborando attivamente al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

2. A tal fine l'Associazione si propone di svolgere la propria attività nei settori, di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), d), i), l), n), r), u), w) del D. Lgs. 117/17 e precisamente:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante l'ideazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti nazionali e internazionali di assistenza a situazioni di bisogno e di emergenza, con specifico riguardo ai minori e alle fasce più deboli della popolazione;

b) istruzione e formazione, attraverso la promozione e lo sviluppo di corsi di formazione, progetti e percorsi formativi e ogni altra attività didattica, nonché mediante l'eroga-

zione di borse di studio ed altre forme di sostegno allo studio;

c) tutela dei diritti civili, attraverso interventi di sostegno (advocacy) sul territorio;

d) ogni attività di servizio e di supporto alle attività di cui alle lettere precedenti, quali, ad esempio, attività di promozione di seminari, conferenze e convegni, attività di raccolta di fondi e di contributi per il conseguimento degli scopi propri dell'Associazione.

3. Nello svolgimento della sua attività e per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione collabora con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, privilegiando il rapporto con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in tutte le sue articolazioni.

#### **Art. 6**

##### **(Attività connesse)**

1. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal Consiglio Direttivo; l'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, di cui al successivo art. 7 del richiamato D. Lgs. anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le attività di interesse generale. Per il perseguimento dei propri scopi e delle proprie finalità l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e può promuovere, aderire a federazioni o ad altri organismi dei quali condivide finalità e metodi.

#### **Art. 7**

##### **(Partecipazione all'Associazione)**

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari. In particolare:

a) sono soci ordinari i sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonché coloro la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo;

b) sono soci sostenitori coloro i quali effettuino donazioni in favore dell'Associazione, ovvero le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) sono soci onorari gli studiosi e le personalità che si siano distinti nelle aree di attività dell'Associazione e che il Presidente dell'Associazione proponga al Consiglio Direttivo per l'ammissione.

3. Indipendentemente dalla loro qualifica, i soci hanno uguali diritti e doveri, in conformità alla previsione di legge

sulla disciplina uniforme del rapporto associativo e pertanto tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

4. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e implica per i soci l'accettazione del presente statuto.

6. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone specifica richiesta.

7. La qualifica di Socio si perde, per i seguenti motivi:

(i) decesso;

(ii) dimissioni volontarie;

(iii) mancato versamento della quota associativa per due anni, limitatamente ai Soci Ordinari e ai Soci Sostenitori;

(iv) comportamento contrastante con le finalità individuate nel presente statuto e con gli interessi dell'Associazione;

(v) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; e/o

(vi) danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'Associazione risulta composto dalle quote associative, dai contributi dei soci, da disposizioni testamentarie e donazioni, contributi dello Stato o di altri enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio dal Consiglio Direttivo e dalle rendite dei beni pervenuti, a qualunque titolo, all'Associazione.

2. I fondi sono depositati presso le banche individuate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9**

##### **(Esercizio finanziario, rendiconto e bilancio preventivo)**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il relativo rendiconto e il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso.

2. Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse connesse.

#### **Art. 10**

##### **(Organi)**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed il Vice-Presidente;

d) il Segretario Generale;

e) l'Organo di Controllo e se previsto il Revisore Legale dei Conti.

**Art. 11**  
**(Assemblea)**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ovvero su richiesta motivata di un decimo degli associati. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati; la relativa espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Sono di competenza dell'Assemblea:
  - a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo;
  - c) la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore;
  - d) la delibera in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione;
  - e) le delibere di modifica del presente statuto.

**Art. 12**  
**(Funzionamento dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite fax o e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
4. Ogni socio ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Per le modifiche del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per la delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

### **Art. 13**

#### **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. I membri sono eletti tra i soci dell'Associazione. In sede di nomina assembleare un membro sarà eletto su proposta del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rinominati.

2. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti all'Assemblea dei Soci o al Presidente dell'Associazione. In particolare:

- a) determina il programma di lavoro sulla base delle strategie e priorità approvate dall'Assemblea e autorizzando le relative spese;
- b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato e redige il bilancio sociale qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1 milione di Euro;
- c) esamina entro il 15 novembre la situazione contabile dell'Associazione per assumere gli appositi provvedimenti;
- d) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- e) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- f) definisce le mansioni e i poteri - anche di spesa - del Presidente, del Vice-Presidente, ed eventualmente del Tesoriere e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
- g) delibera in merito al venir meno della qualità di Socio;
- h) redige i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- i) assume dipendenti o stipula i contratti di collaborazione necessari alla gestione dell'Associazione, altrimenti non assicurata dai Soci aderenti;
- j) determina le linee generali di attività dell'Associazione, in coerenza con le sue finalità istituzionali, e ne promuove e coordina l'attività;
- k) delibera in merito alle domande di ammissione dei soci;
- l) stabilisce l'entità della quota associativa annua;
- m) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- n) delibera in ordine all'accettazione di eredità e donazioni, nonché all'acquisto e alla vendita di beni immobili;
- o) nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente il Tesoriere se non nominati dall'Assemblea;
- p) nomina tra i soci dell'Associazione il Segretario Generale, stabilendone i compiti;
- q) determina l'entità del compenso spettante al Revisore e,

se del caso, al Segretario Generale, nei limiti previsti dalla legge.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) componenti, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite fax o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, con le medesime modalità e 2 (due) giorni di preavviso.

5. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno.

6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7. Salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, l'attività dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### **Art. 14**

##### **(Presidente)**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'Associazione e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare i difensori dell'Associazione avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

3. Il Presidente:

a) convoca il Consiglio Direttivo e ne assume la presidenza delle adunanze;

b) sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione;

c) adotta ogni provvedimento che non sia di specifica competenza del Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

#### **Art. 15**

##### **(Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale che dovrà essere socio:

a) viene nominato dal Consiglio Direttivo;

b) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione in con-

formità alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;  
c) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere e coordina l'attività dell'Associazione;  
d) provvede alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli associati.  
2. Al Segretario Generale può essere attribuito un compenso, la cui entità non può superare i limiti previsti dalla legge.

#### **Art. 16**

##### **(Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti)**

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.  
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.  
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.  
4. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 17**

##### **(Utilizzo del patrimonio dell'associazione)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi riserve o capitale non verranno distribuiti a-

gli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

#### **Art. 18**

##### **(Bilancio di esercizio)**

1. Il bilancio di esercizio o consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di gestione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 19**

##### **(Bilancio sociale)**

1. Il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

#### **Art. 20**

##### **(Scioglimento)**

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione per qualsiasi motivo, l'Assemblea degli associati nomina - ove necessario - uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. Le attività che, estinte le passività, dovessero eventualmente residuare una volta esaurita la liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, bensì saranno devolute previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/17, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 21**

##### **(Foro competente)**

1. Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Art. 22**

##### **(Disposizioni Generali)**

1. Per tutto quanto in questo statuto non contemplato o diversamente disposto, si applicano le norme del Codice Civile in tema di associazioni.

Firmato: Giovanni REALMONTE

Ignazio MONTERISI notaio



LA PRESENTE COPIA INFORMATICA, CUI E' APPOSTA FIRMA DIGITALE EX ART. 22. D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82, E' CONFORME AL SUO ORIGINALE SU SUPPORTO ANALOGICO MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME E SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE ESENTE DAL BOLLO.

LENTATE SUL SEVESO, VENTICINQUE OTTOBRE DUEMILAVENTITRE.